

Contratto per la prestazione dei servizi della FESTA DELLA GEOGRAFIA- IV EDIZIONE” L’anno duemilaotto il giorno xxxxxx del mese di xxxxx in Sesto Fiorentino, in Via Madonna del Piano 10 - 50019, presso la sede del Consorzio LaMMA

TRA

Consorzio LaMMA di seguito denominato “Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile” con sede in Sesto Fiorentino, Via Madonna del Piano 10 50019 (C.F. e P.IVA n°. 94152640481) rappresentata da Mario Desideri nato a Torino il 28/10/1950, domiciliato presso la sede dell’ Ente, il quale nella sua qualità di Amministratore Unico, dell’ente stesso, nominato con l’Atto costitutivo del Consorzio stipulato in data 20.12.2007 dal Notaio Mario Piccinini Repertorio n°. 60.151 – Fascicolo n°. 25.614 e registrato a Firenze 2 il 21/12/2007 e autorizzato ad impegnare l’Ente medesimo per il presente atto approvato in schema con proprio decreto n° 9 del 27/05/2008

E

Graffiti di Franco Filiberto, sede legale in Pisa – 56125-P.IVA 01861180501 e Codice Fiscale FLB FNC 48L13D476K rappresentata da Franco Filiberto, nato a XXXXX il XXXXXXXXX, nella sua qualità di legale rappresentante, domiciliato per il presente atto presso la sede della Società;

PREMESSO

➤ che il l’Amministratore Unico ha ritenuto opportuno procedere all’affidamento della prestazione dei servizi della “**Fornitura di servizi per la IV edizione della FESTA DELLA GEOGRAFIA**” ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. n° 163/2006 ed individuato come modalità di

aggiudicazione il criterio stabilito al punto 6 del Capitolato speciale.

➤ che al termine delle operazioni di gara, come da verbale redatto in data 06/05/2008 è risultata vincitrice l'offerta presentata dalla Ditta Graffiti di Franco Filiberto;

➤ che con decreto n° 09 del 27/05/2008 dell'Amministratore Unico, si è provveduto ad approvare il verbale di gara e nelle more della conclusione dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, ad aggiudicare sotto condizione, i servizi di **“Fornitura di servizi per la IV edizione della FESTA DELLA GEOGRAFIA”**;

➤ che è stato espletato con esito XXXXXXX il controllo sulla dichiarazione relativa ai contributi previdenziali e assicurativi (DURC) resa dalla società XXXXXXX in sede di gara ai sensi del D.P.R. n° 445/2000;

➤ che la Società ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € XXXXXXX (XXXX) a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;

➤ che le parti hanno stabilito di stipulare oggi il presente atto in forma di scrittura privata fra le parti;

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

➤ Il Consorzio LaMMA, nella persona dell'Amministratore Unico responsabile del contratto Mario Desideri, affida alla Società Graffiti di Franco Filiberto che, nella persona del legale rappresentante Franco Filiberto, accetta e si obbliga ad eseguire la prestazione dei servizi di **“Fornitura di servizi per la IV edizione della FESTA DELLA GEOGRAFIA”**;

dettagliati all'articolo 1 del Capitolato Speciale d'Appalto.

La Società si obbliga ad eseguire la prestazione nel rispetto:

- delle specifiche contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto ed in particolare nel rispetto dell'articolo 1 che, sottoscritto per accettazione, così come presentato in sede di gara, si allega al presente contratto sotto la lettera "A";
- di quanto indicato nell'offerta tecnica, presentata in sede di gara, che si trova depositata presso il Consorzio LaMMA.

ART. 2 – TEMPI, MODALITÀ DI ESECUZIONE E VALIDITA' DEL CONTRATTO

La prestazione dei servizi di **"Fornitura di servizi per la IV edizione della FESTA DELLA GEOGRAFIA"** dovrà essere espletata con le modalità indicate nel succitato articolo 2 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Le attività si dovranno realizzare nel corso del 2008. Si svolgeranno sia a Sesto Fiorentino presso la sede del Consorzio LaMMA, sia presso il Servizio Geografico della Regione Toscana e si presso la sede della Festa della Geografia a Firenze.

Le attività di cui ai punti da 1 a 3 del capitolo 1 del Capitolato Speciale di Appalto saranno svolte dal soggetto attuatore nelle sue sedi sulla base di un cronogramma da concordarsi di concerto e secondo le indicazioni del Responsabile del Consorzio LaMMA e delle strutture della Regione Toscana interessate. L'entità dell'impegno è valutabile a corpo.

Il contratto ha decorrenza alla data di stipula del presente atto e ha durata di 7 (mesi) dalla data di sua sottoscrizione.

ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il corrispettivo contrattuale è stabilito nell'importo di Euro 34.000,00 (trentaquattromila/00), oltre I.V.A., così come risulta dall'offerta economica presentata dalla Società che in originale si allega al presente contratto sotto la lettera "B".

ART. 4 – FATTURAZIONE E MODALITÀ PAGAMENTI

Il pagamento delle spettanze alla Società fornitrice viene effettuato ogni 3 mesi per un importo corrispondente ad 1/3 del totale del periodo

Per quanto riguarda l'emissione delle fatture, esse dovranno essere emesse dopo l'esito positivo della verifica delle attività realizzate e dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa della Società. Le fatture verranno pagate entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento, ovvero entro 90 (novanta) giorni nei periodi in cui l'Amministrazione del Consorzio predispone le scritture contabili per la chiusura dell'esercizio finanziario e l'apertura del nuovo esercizio.

Le fatture dovranno essere intestate a: "Consorzio LaMMa – codice fiscale 94152640481 dovranno pervenire in Via Madonna del Piano, 10 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)

I pagamenti saranno eseguiti con l'emissione di mandati a favore della Società presso la Banca Monte dei Paschi di Siena Ag. 17 via di Novoli n. in Firenze da estinguersi mediante accredito sul c/c bancario n° xxxxx presso la Banca xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx codice IBAN ITxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Gli avvisi dell'emissione dei titoli di spesa saranno inviati alla sede legale della Società. La Società' dichiara espressamente di esonerare il Consorzio LaMMa da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal

modo effettuati.

Nel caso siano state contestate inadempienze alla Società, il Consorzio può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti fino a che la Società stessa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

ART. 5 – VERIFICHE E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO

La prestazione oggetto del presente Capitolato, prima della liquidazione della spesa, sarà soggetta a verifica di regolare esecuzione. Da parte della Ditta Aggiudicatrice dovrà essere redatta relazione in corrispondenza e scadenze stabilite all'Art. 9 del Capitolato speciale d'Appalto specificando le attività svolte. La relazione dovrà essere verificata dall'Amministratore Unico del Consorzio LaMMA. La liquidazione avverrà a seguito di approvazione da parte dell'Amministratore Unico o suo incaricato. Se la relazione non corrisponde a quanto previsto nell'offerta tecnica, essa viene contestata da Consorzio e se non risolti dalla Ditta i motivi di contestazione entro 30 giorni dalla comunicazione si procede alla risoluzione del contratto.

ART. 6 – AUMENTO O DIMINUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il Consorzio LaMMA si riserva la facoltà di richiedere l'aumento o la diminuzione della prestazione oggetto del presente contratto nei limiti e nei modi fissati dal D.lgs. 163/2006.

ART. 7 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Ditta ha costituito cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n° xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx del xxxxxxxx con la quale la Soc. xxxxxx –si costituisce fidejussore a favore del Consorzio LaMMA nell'interesse del contraente stesso, fino alla concorrenza della somma di Euro XXXXX.

L'atto suddetto viene allegato, in originale, al presente contratto sotto la lettera "C".

ART. 8 – SUBAPPALTO E CESSIONE

È fatto divieto alla Società, sotto pena di decadenza del servizio e perdita della cauzione definitiva, di subappaltare il servizio aggiudicatogli, in quanto in sede di presentazione dell'offerta non ha dichiarato che, in caso di aggiudicazione, intendeva subappaltare parti della prestazione, ai sensi del Dlgs 163/2006 art. 118 comma 2.

È vietata la cessione totale o parziale del contratto.

ART. 9– DIRITTI SUI DATI E SUI MATERIALI, TRATTAMENTO DEI DATI

I dati, i prodotti ed i materiali acquisiti nell'ambito della prestazione oggetto del presente Capitolato saranno di esclusiva proprietà del Consorzio LaMMa, restando precluso all'aggiudicatario ogni uso e divulgazione dei dati e materiali stessi ed estendendo tale preclusione su tutto ciò in genere che potrà residuare dall'esecuzione del servizio oggetto del contratto.

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto il Consorzio LaMMa, in qualità di Titolare, nomina l'aggiudicatario Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'art. 29 L'aggiudicatario, in quanto Responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare tutte le norme relative all'applicazione del D.Lgs.

196/2003.

ART. 10 - RECESSO

Il Consorzio LaMMa si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 1 (uno) mese.

In caso di recesso la Società ha diritto al pagamento delle prestazioni effettuate, purché correttamente eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

È fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.

ART. 11 – RECESSO EX D.P.R. n° 252/1998

Il Consorzio LaMMa si riserva di avvalersi, ai sensi dell'11, comma 2 del D.P.R. n° 252/1998, della facoltà di recesso nel caso in cui, successivamente alla stipula del presente contratto, sia accertata la sussistenza di provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione a carico della Società Graffiti di Franco Filiberto fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle rimanenti nei limiti delle utilità conseguite.

ART. 12 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia derivate o connessa al contratto, ove il Consorzio LaMMa sia attore o convenuto, resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 13– NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n° 163 del 12.04.2006;

ART. 14 – SPESE CONTRATTUALI

I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l’I.V.A., al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l’imposta di registro ed al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l’imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L’I.V.A. relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico del Consorzio LaMMA mentre l’imposta di bollo è a carico della Società. Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso; l’imposta di registro è a carico della parte che chiede la registrazione.

ART. 15– CLAUSOLE PARTICOLARI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, II comma, del Codice Civile il Sig. xxxxx dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui ai seguenti articoli: “ART. 4 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI: MODALITÀ”, “ART. 10 RECESSO”, “ART. 11– RECESSO EX D.P.R. n° 252/1998” e “ART. 12– FORO COMPETENTE”.

Il Consorzio LaMMA

Graffiti di Franco Filiberto

L’Amministratore Unico
(Mario Desideri)

➤ Graffiti di Franco Filiberto;